



Al Personale scolastico

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE ONLINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

MENO TUTELE PER I LAVORATORI “FRAGILI”

*decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41- legge 24 aprile 2020, n. 27 –
D.L. n. 105/2021; Messaggio INPS n. 2842 del 06-08-2021*

Per i lavoratori “fragili” l’ultima proroga (*comma 1, lettera a), dell’articolo 15, rubricato “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41- c.d. decreto Sostegni-*) aveva esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (*comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*).

Era stato precisato che la tutela era riconosciuta al lavoratore nel caso la prestazione lavorativa non poteva essere resa in modalità di lavoro agile.

Veniva anche stabilito che il detto periodo di assenza non andava computato ai fini del termine massimo previsto per il comporta.

Fino ad oggi 8 settembre 2021 questa norma non è stata prorogata per cui, per adesso, la malattia dei lavoratori fragili segue la gestione ordinaria, e cioè:

- a) intera retribuzione fissa mensile per i primi nove mesi di assenza,
- b) 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
- c) 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi.

Se i lavoratori fragili non vanno in malattia svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, *anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».*

Il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l’attività in smart working è differito al 31 ottobre 2021 (*art. 9 del D.L. n. 105/2021; Messaggio INPS n° 2842 del 06-08-2021*).

Belluno, 8 settembre 2021